

ENERGIA: 1. Istruttoria di valutazione dell'istanza di a.u. relativa ad un impianto FER - Impugnazione del provvedimento di rigetto delle osservazioni presentate a seguito dell'avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio - Applicazione del rito abbreviato disciplinato dall'art. 119 c.p.a. - Sussiste.

2. Ricorso principale dichiarato irricevibile, inammissibile o improcedibile - I motivi aggiunti non vengono travolti da tale statuizione qualora sussista la possibilità di una loro qualificazione alla stregua di un ricorso autonomo - Condizioni.

TAR Lazio, Sezione Seconda, 4 ottobre 2023, n. 14712

1. "[...] Con il ricorso introduttivo del giudizio, le ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con il quale la Provincia di V., nell'ambito dell'istruttoria volta alla valutazione dell'istanza di autorizzazione relativa ad "un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 43,192 MWp connesso alla RTN" nel Comune di M., si è espressa in merito alle osservazioni/opposizioni pervenute a seguito dell'avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Orbene, in via pregiudiziale, il Collegio deve rilevare che anche a voler ritenere la sussistenza di un interesse all'impugnazione avverso il suddetto atto endoprocedimentale, lo stesso in ragione del suo contenuto asseritamente lesivo per le ricorrenti deve essere qualificato come un atto della procedura di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 119, lett. f), cod. proc. amm. e, pertanto, assoggettato al rito abbreviato comune disciplinato dalla suddetta disposizione.

La Determina oggetto di impugnazione dispone, infatti,: "di non accogliere le osservazioni/opposizioni pervenute, di cui all'elenco in premessa, per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dal progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 43,132 MWp, oggi ridotta a circa 40 MWp, connesso alla RTN, nel Comune di M. ... presentato dalla soc. H.S. Italia srl di cui alla procedura di PAUR-VIA citata in premessa.

In ragione dell'applicazione del rito abbreviato disciplinato dal richiamato articolo 119 cod.proc. amm., il ricorso introduttivo avrebbe dovuto essere depositato entro il termine dimezzato di 15 giorni dalla data della notifica e non nell'ordinario termine di trenta giorni. Essendo stato il ricorso

introduttivo notificato in data 10 novembre 2020 e depositato in data 10 dicembre 2020, deve ritenersi irricevibile [...]".

2. " [...] la scelta di introdurre l'impugnazione di atti successivi avvalendosi dell'istituto dei motivi aggiunti impropri, pur legittima, non è scevra da rilevanti ricadute sul piano processuale. La connessione che si instaura tra ricorso principale e motivi aggiunti, per vero, determina che nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio, come nel caso di specie, sia dichiarato irricevibile (o inammissibile o improcedibile) i motivi aggiunti vengano travolti da tale statuizione, a meno che non sussista la possibilità di una loro qualificazione alla stregua di ricorso autonomo (cfr., da ultimo, T.A.R. Trieste, sent. n. 344/2018), essendo a tal fine necessario che:

- la notifica dei motivi aggiunti sia effettuata presso il domicilio dell'Amministrazione e non già, o non solo, presso quello del procuratore costituito;*
- il ricorso sia autonomo dal punto di vista degli atti impugnati e delle censure ad essi riferibili;*
- sia rilasciata distinta procura speciale per l'impugnazione di nuovi atti oggettivamente connessi con quelli gravati con il ricorso principale (cfr. T.A.R. Liguria, sent. n. 5/2017).*

Nella fattispecie, il ricorso per motivi aggiunti risulta notificato, per quanto riguarda la Provincia di V. e la società controinteressata, ai soli difensori costituiti e non anche alle sedi reali delle stesse. Il ricorso per motivi aggiunti è, inoltre, privo di autonoma procura alle liti. A tale ultimo fine non può essere ritenuto valido il mandato speciale conferito dalla parte ricorrente relativamente al ricorso principale in quanto, a causa della sopravvenuta pronuncia di irricevibilità di quest'ultimo, la procura originaria finisce per degradare ad atto inidoneo a dispiegare effetti processuali (in ragione della tardività dell'iscrizione a ruolo) e non riconducibile al nuovo ed autonomo giudizio instaurato con i motivi aggiunti, impedendo il normale dispiegamento degli effetti estensivi della procura rilasciata per l'atto introduttivo, così come previsto dall'art. 24 cod.proc.amm.

Alla luce dei suddetti rilievi, il ricorso per motivi aggiunti non presenta le caratteristiche richieste per poter essere considerato un ricorso autonomo, subendo le sorti della pronuncia di rito riferibile all'atto introduttivo del giudizio con conseguente declaratoria di inammissibilità [...]".

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Viterbo e di Hergo Solare Italia S.r.l. e del Ministero per i Beni e Le Attività Culturali e per il Turismo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2023 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, le ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con il quale la Provincia di Viterbo, nell'ambito dell'istruttoria volta alla valutazione dell'istanza di autorizzazione relativa ad "un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 43,192 MWp connesso alla RTN" nel Comune di Montalto di Castro (VT), si è espressa in merito alle osservazioni/opposizioni pervenute a seguito dell'avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

2. Orbene, in via pregiudiziale, il Collegio deve rilevare che anche a voler ritenere la sussistenza di un interesse all'impugnazione avverso il suddetto atto endoprocedimentale, lo stesso in ragione del suo contenuto asseritamente lesivo per le ricorrenti deve essere qualificato come un atto della procedura di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 119, lett. f), cod. proc. amm. e, pertanto, assoggettato al rito abbreviato comune disciplinato dalla suddetta disposizione.

3. La Determina oggetto di impugnazione dispone, infatti: *“di non accogliere le osservazioni/opposizioni pervenute, di cui all'elenco in premessa, per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dal progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 43,132 MWp, oggi ridotta a circa 40 MWp, connesso alla RTN, nel Comune di Montalto di Castro, Provincia di Viterbo, in località Galeotti Ponton - Giovanna - Registro elenco progetti Regione Lazio Uff. VIA: n. 64/2019”* presentato dalla soc. Hergo Solare Italia srl di cui alla procedura di PAUR-VIA citata in premessa.

4. In ragione dell'applicazione del rito abbreviato disciplinato dal richiamato articolo 119 cod.proc. amm., il ricorso introduttivo avrebbe dovuto essere depositato entro il termine dimezzato di 15 giorni dalla data della notifica e non nell'ordinario termine di trenta giorni. Essendo stato il ricorso introduttivo notificato in data 10 novembre 2020 e depositato in data 10 dicembre 2020, deve ritenersi irricevibile.

5. L'irricevibilità del ricorso introduttivo si ripercuote nella fattispecie anche sul successivo ricorso per motivi aggiunti con cui le ricorrenti hanno impugnato la Determinazione dirigenziale con la quale la Regione Lazio ha adottato l'atto conclusivo della Conferenza dei servizi, recante il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del d. lgs. n. 152 del 2006, in relazione all'impianto di cui sopra.

6. Come noto, la scelta di introdurre l'impugnazione di atti successivi avvalendosi dell'istituto dei motivi aggiunti impropri, pur legittima, non è scevra da rilevanti ricadute sul piano processuale. La connessione che si instaura tra ricorso principale e motivi aggiunti, per vero, determina che nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio, come nel caso di specie, sia dichiarato irricevibile (o inammissibile o improcedibile) i motivi aggiunti vengano travolti da tale statuizione, a meno che non sussista la possibilità di una loro qualificazione alla stregua di ricorso autonomo (cfr., da ultimo, T.A.R. Trieste, sent. n. 344/2018), essendo a tal fine necessario che:

- la notifica dei motivi aggiunti sia effettuata presso il domicilio dell'Amministrazione e non già, o non solo, presso quello del procuratore costituito;
- il ricorso sia autonomo dal punto di vista degli atti impugnati e delle censure ad essi riferibili;
- sia rilasciata distinta procura speciale per l'impugnazione di nuovi atti oggettivamente connessi con quelli gravati con il ricorso principale (cfr. T.A.R. Liguria, sent. n. 5/2017).

7. Nella fattispecie, il ricorso per motivi aggiunti risulta notificato, per quanto riguarda la Provincia di Viterbo e la società controinteressata, ai soli difensori costituiti e non anche alle sedi reali delle stesse. Il ricorso per motivi aggiunti è, inoltre, privo di autonoma procura alle liti. A tale ultimo fine non può essere ritenuto valido il mandato speciale conferito dalla parte ricorrente relativamente al ricorso principale in quanto, a causa della sopravvenuta pronuncia di irricevibilità di quest'ultimo, la

procura originaria finisce per degradare ad atto inidoneo a dispiegare effetti processuali (in ragione della tardività dell'iscrizione a ruolo) e non riconducibile al nuovo ed autonomo giudizio instaurato con i motivi aggiunti, impedendo il normale dispiegamento degli effetti estensivi della procura rilasciata per l'atto introduttivo, così come previsto dall'art. 24 cod.proc.amm.

8. Alla luce dei suddetti rilievi, il ricorso per motivi aggiunti non presenta le caratteristiche richieste per poter essere considerato un ricorso autonomo, subendo le sorti della pronuncia di rito riferibile all'atto introduttivo del giudizio con conseguente declaratoria di inammissibilità.

9. Si rileva, per completezza motivazionale, che il ricorso per motivi aggiunti non è stato nemmeno accompagnato da autonoma istanza di fissazione dell'udienza con la conseguenza che seppure fosse ritenuto ammissibile, dovrebbe comunque essere dichiarato perento dovendosi considerare l'istanza di fissazione di udienza depositata unitamente al ricorso introduttivo *tamquam non esset* in ragione della irricevibilità di quest'ultimo.

10. Per le ragioni suesposte il ricorso principale deve essere dichiarato irricevibile e il ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato inammissibile.

11. La peculiarità delle questioni trattate e la definizione in rito della controversia rappresentano valide ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:

- dichiara il ricorso introduttivo irricevibile;
- dichiara il ricorso per motivi aggiunti inammissibile;
- compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Giovanna Vigliotti, Referendario, Estensore

Michele Tecchia, Referendario